

PAC	2008 – 099
N. PROTOCOLLO	PROT. 59827 DEL 01.12.08
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1181/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

Si avverte che sulla GUCE n. 319 del 29.11.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1181/2008 della Commissione](#), del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

Con il [regolamento 616/2007](#) la Commissione ha aperto dei contingenti tariffari per l'importazione di alcuni quantitativi di prodotti del settore del pollame. Attraverso i contingenti tariffari si contempera il bisogno di approvvigionamento del mercato comunitario con la necessità di salvaguardarne l'equilibrio evitando qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

I contingenti tariffari sono gestiti mediante titoli d'importazione. Ad esclusione del gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingente annuo (1° luglio – 30 giugno dell'anno successivo) è ripartito in quattro sottoperiodi.

Poiché il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1° dicembre, il regolamento n.1181/2008 si applica a decorrere dalla medesima data.

Quantitativo della domanda

E' modificato il paragrafo 5 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007; nella formulazione attuale l'articolo stabilisce che: la domanda di titolo verde su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al **10%** (non più al 5%) del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia per i gruppi 2 e 3 (nella versione precedente, per i gruppi 4,5,6,7 e 8) la domanda di titolo verde su un quantitativo non superiore al **5%** del quantitativo disponibile per il

contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.

Per i gruppi 3, **6 e 8**, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

Importo della cauzione

E' modificato anche il paragrafo 2 dell'articolo **5** che adesso così dispone: all'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. **Tuttavia per le domande relative ai gruppi 1,4 e 7, l'importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg.**

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93